



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZANICA

Via Serio n.1 - 24050 Zanica

C.F.: 95118880160 – C.M.: BGIC89300Q

Tel: 035 670728 Fax: 035671653

Codice I.P.A. UFV693

e-mail uffici: bgic89300q@istruzione.it p.e.c.: [bgic89300q@pec.istruzione.it](mailto:bgic89300q@pec.istruzione.it)

Prot.n. VEDI SEGNETURA

Zanica, 08/01/2020

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI  
PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI  
CIG Z2C2A0FE1A**

**TRA**

l'Istituto Comprensivo di Zanica  
rappresentato legalmente da Lucia Perri  
dirigente scolastico nato a Melito Porto Salvo (RC) il 30/11/1974  
e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di Zanica  
codice fiscale: 95118880160

**E**

LA ERBAMIL SOCIETA' COOPERATIVA  
RESIDENTE A PONTERANICA (BG) VIA VALBONA 75  
C.F. 02587200169

**PREMESSO**

- che l'art.40 della legge 27 dicembre 1997, n.449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che gli insegnanti della scuola Primaria di Comun Nuovo hanno chiesto di effettuare il laboratorio il Progetto : "La Creazione del mondo";
- che detta attività è stata inserita all'interno del Piano finanziato dal Comune di Comun Nuovo con fondi relativi al diritto studio scuola Primaria anno scolastico 2019/2020;
- che per il suddetto progetto non è stato possibile provvedere con personale interno per mancanza di requisiti e quindi sono state previste prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all'istituzione scolastica;
- Visto l'esito della pubblicazione dell'avviso di selezione prot. 5602/7.8.a del 10.07.2019;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020.

ART.1 – LA ERBAMIL SOCIETA' COOPERATIVA, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali *debitamente documentati in apposito curriculum vitae* depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento di attività didattiche per n. 14 ore presso la scuola primaria di Comun Nuovo da gennaio a aprile circa.

ART.2 – LA ERBAMIL SOCIETA' COOPERATIVA, si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività.

ART.3 - L'Istituto Comprensivo di Zanica a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta da LA ERBAMIL SOCIETA' COOPERATIVA si impegna a corrispondere il seguente compenso: - Importo L.do Totale di € 750,00 comprensivo di oneri

Esso verrà corrisposto al termine della prestazione a seguito presentazione idoneo documento contabile, effettuate le verifiche di Legge.

ART.4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto Comprensivo di Zanica provvede limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

ART.5 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Bergamo e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico di LA ERBAMIL SOCIETA' COOPERATIVA.

ART.6 – L'Istituto Comprensivo di Zanica si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.

Il collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

ART. 7 - L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8- Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l'attuazione delle misure protettive indicate nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. previsti in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Letto, approvato e sottoscritto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Lucia dott.ssa Perri

IL CONTRATTISTA

#### **Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati comuni**

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui dall'art. 13 all'art 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali a voi comunicati all'atto dell'instaurazione del nostro rapporto contrattuale/commerciale o durante il suo svolgimento.

Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell'informativa privacy.

In fede

firma

\_\_\_\_\_